

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4275

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'OTTAVIO, ROSSOMANDO, CARROZZA, GNECCHI, GRASSI, MARAN-
TELLI, MARCHI, PORTA, PREZIOSI, ZAN**

Istituzione della Giornata nazionale della dignità della persona

Presentata il 3 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 13 maggio 1978 veniva approvata dal Parlamento la legge n. 180 in materia di « Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori », nota con il nome di legge Basaglia. L'appellativo si riferisce al nome dello psichiatra veneziano Franco Basaglia, che fu il principale promotore della riforma della medicina psichiatrica in Italia, con la rinuncia completa alla realtà manicomiale e la chiusura delle strutture. Un provvedimento preso per garantire il rispetto dei diritti e della libertà del malato, permettendogli, quando possibile, di essere autonomo nelle scelte sanitarie e nelle decisioni riguardanti l'eventuale terapia.

Secondo Basaglia i manicomi erano spazi nati per « rendere inoffensivo il malato e insieme curarlo », ma contribuivano a fargli perdere completamente la sua individualità, scandendone le giornate con ritmi

prefissati in uno schema che non permetteva il recupero della persona, incoraggiando invece la sua alienazione e la sua passività, già causata dalla malattia stessa. L'unico modo per combattere e per vincere la malattia mentale era dunque, secondo lo psichiatra veneziano, portarla fuori dalle mura fisiche (e psicologiche) delle istituzioni. La terapia doveva essere soggettiva, rispettando le esigenze e le circostanze specifiche della malattia del singolo, senza ridurlo a « oggetto di violenza di una società che rifiutava la malattia mentale ».

Seppur al tempo l'approvazione della legge sia stata accolta da non poche incertezze, in una società impreparata ad affrontare malattie fino a quel momento gestite solo in strutture dedicate, uno degli scopi primari della legge n. 180 del 1978 era ed è proprio l'integrazione sociale dei malati. A ogni paziente va garantito il ri-

spetto dei suoi diritti, permettendogli di mantenere una rispettabile qualità della vita e di affrontare la terapia senza rinunciare ai rapporti umani, scegliendo anche, se le sue condizioni lo permettono, a quali medici affidarsi e dove effettuare le cure.

In quegli anni furono simbolici gli abbattimenti dei muri che circondavano gli ospedali psichiatrici. In molte situazioni si trattò di un vero e proprio movimento di liberazione che coinvolse studenti e intellettuali oltre che amministrazioni locali. Per esempio a Collegno, sede di uno dei più grandi manicomi italiani, l'abbattimento del muro di cinta rappresentò un vero e proprio ingresso della città e dei cittadini dentro un'istituzione chiusa e con persone segregate.

La legge n. 180 del 1978 ha avuto il merito di aprire una riflessione più generale sul fatto che in ogni tipo di società ci sono i poveri, i deboli e gli indifesi, ma che comunque il loro stato non ne lede necessariamente la dignità. È l'atteggiamento o la reazione altrui che può costituire un'offesa alla dignità dell'individuo. La triste realtà è che di solito viene lesa o calpestata proprio la dignità di coloro che si trovano in situazioni sfavorevoli. Quante volte, nei casi di maltrattamento, anziani, poveri e persone fisicamente o mentalmente disabili vengono definiti un peso o una nullità!

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 293 del 2000, ha affermato che « Quello della dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo ». Per questo la dignità della persona deve sempre riferirsi alla persona umana concreta, quale essa è e non quale dovrebbe essere secondo punti di vista re-

ligiosi, filosofici o ideologici. La dignità implica che l'identità specifica di ciascun individuo venga preservata e considerata, come è scritto testualmente nella sentenza n. 13 del 1994 della Corte costituzionale, che afferma che essa « un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata ». La dignità non appartiene a chi se la merita, secondo criteri di valutazione assunti dalle leggi dello Stato o risultanti dalla cultura dominante, ma a tutte le persone, qualunque sia o sia stato il loro comportamento. Essa non è soltanto una « dote » dell'essere umano, ma si identifica con la persona per il semplice motivo che un individuo privato della sua dignità soffre della negazione della sua stessa umanità.

Per questi motivi si propone l'istituzione della Giornata nazionale della dignità della persona e si individua per la sua celebrazione la data del 13 maggio di ogni anno.

La proposta di legge si compone di tre articoli: con l'articolo 1 si riconosce il 13 maggio quale Giornata nazionale della dignità della persona, finalizzata a promuovere la cultura del rispetto e della tolleranza; con l'articolo 2 si indicano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di svolgimento della Giornata e gli obiettivi di promozione, informazione e sensibilizzazione; con l'articolo 3 si individua nel Ministero della giustizia l'organo di coordinamento nazionale della Giornata, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale della dignità della persona).

1. La Repubblica riconosce il 13 maggio quale Giornata nazionale della dignità della persona, di seguito denominata «Giornata», al fine di promuovere la cultura e la pratica del rispetto e della tolleranza.

ART. 2.

(Celebrazione della Giornata).

1. In occasione della Giornata sono organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, incontri, convegni e iniziative nel territorio nazionale, al fine di promuovere l'informazione, la sensibilizzazione e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza.

ART. 3.

(Competenze).

1. Il Ministero della giustizia è l'organo competente per il coordinamento delle celebrazioni della Giornata, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali.



17PDL0049560